


Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente  
F.to:PREACCO SUSANNA

Il Segretario Comunale  
F.to:GAVAINI Dr.ssa Ilaria


#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

UFFICIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE INCARICATO  
Teresina FLORES  


Sant'Antonino di Susa, 07/04/2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

UFFICIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE INCARICATO  
Teresina FLORES  


Sant'Antonino di Susa, 07/04/2016

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL** .....  
o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, .....

Copia



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

#### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Giust.
3. PEPE AGNESE - Vice Sindaco	Si
4. FRANCO ROCCO - Assessore	Si
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Si
7. SPANO' MICHELE - Consigliere	Giust.
8. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Si
9. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Si
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Si
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Si
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2016

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - I.M.U. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Roberto Giuglard e che pertanto sono presenti n. 10 consiglieri

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; l'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- la legge di stabilità 2014 approvata con Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all'interno di una disciplina unitaria;
- la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche dall'IMU quale componente di natura patrimoniale dell'imposta;
- la disciplina dell'IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata Legge 147/2013 mediante le disposizioni contenute all'articolo 1 commi dal 707 al 727;
- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dal citato art. 13 e s.m.i.; non è invece imponible il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/2013 e la Legge n. 147/2013 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;
- la base imponible dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- l'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo- pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale e non è altresì dovuta per i terreni agricoli in quanto il Comune di Sant'Antonino di Susa è classificato comune montano;
- a partire dalla data del 01/07/2013, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del medesimo art. 13;

Considerato che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (solo se di categoria catastale A1, A8 o A9) e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- le abitazioni principali di categoria diversa da A1, A8 e A9 sono invece esenti dall'imposta IMU;
- Rilevato che al comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24 luglio 2014, ed in particolare la sezione 2 dedicata all'imposta IMU;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24 luglio 2014 che stabilisce le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

- Aliquota generale: 10,6 per mille
- Aliquota abitazione principale di categoria catastale (e relative pertinenze): 5,5 per mille;

Tenuto conto che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 al comma 10 lettera b) ha ulteriormente ridotto del 50% la base imponible dell'IMU per le abitazioni, escluse quelle classificate in A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:

- sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il comodante effettui la dichiarazione IMU;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/02/2016 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per l'IMU anno 2016;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2014, tenendo altresì conto che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 al comma 10 lettera b) ha ulteriormente ridotto del 50% la base imponible dell'IMU per le abitazioni, escluse quelle classificate in A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, che stabilisce, per l'anno 2016, il differimento al 31 marzo 2016 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 3 (Cappuccio Giuglard e Martoglio della Lista Unione Democratica per Sant'Antonino)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

## DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2016:

- Aliquota generale: 10,60 per mille;
- Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1 –A8 – A9 e relative pertinenze: 5,5 per mille;
- la riduzione del 50% della base imponibile per abitazioni, escluse quelle classificate in A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta come specificato dalla Legge di Stabilità 2016;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.